

**REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 ottobre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 347/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

Il regolamento (CE) n. 347/2002 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) All'articolo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, nelle regioni elencate nell'allegato del presente regolamento, i produttori possono sottoscrivere contratti sino al 15 ottobre 2002.»

(1) Con il regolamento (CE) n. 347/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1083/2002 <sup>(4)</sup>, è stata avviata in Francia la distillazione di crisi di 3,85 milioni di ettolitri durante un periodo che si conclude il 30 settembre 2002.

2) All'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002 per i contratti sottoscritti durante il periodo dal 1° marzo 2002 sino al 29 marzo 2002, nonché entro il 24 ottobre 2002 per quelli sottoscritti dal 24 giugno 2002 sino al 30 settembre 2002 e per quelli sottoscritti sino al 15 ottobre 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione anteriormente al 20 maggio 2002 e al 4 novembre 2002, rispettivamente, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

(2) Nel settembre scorso una calamità naturale ha colpito alcune zone viticole francesi. A causa dei gravi danni arrecati da tale calamità agli impianti di vinificazione, alle cantine e alle infrastrutture, i produttori delle regioni interessate non hanno potuto partecipare a questa misura di distillazione. Per ovviare a tale situazione è opportuno concedere loro un termine supplementare per la distillazione e modificare in conformità le date amministrative dipendenti dal termine di distillazione.

3. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 1° marzo 2002 al 29 marzo 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 luglio 2002; l'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002. Per quanto concerne i contratti sottoscritti dal 24 giugno 2002 al 30 settembre 2002 o quelli sottoscritti sino al 15 ottobre 2002, le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 13 dicembre 2002; l'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 15 febbraio 2003.»

(3) Per agevolare la gestione della misura ed evitare la discriminazione dei viticoltori che lavorano in vigneti situati in vari dipartimenti, occorre delimitare le zone interessate a tre regioni.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

*Articolo 2*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.  
<sup>(3)</sup> GU L 55 del 26.2.2002, pag. 14.  
<sup>(4)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 22.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.